

Allergeni alimentari, ecco i più comuni

allergeni-374c36ff

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 1169/2011 dell'Unione Europea relativo alle informazioni sulle etichette alimentari, cambia l'informazione contenuta sui prodotti confezionati che si utilizzano in cucina e quella da dare ai propri clienti. In particolare per gli ingredienti allergenici. Ecco quali sono i più comuni.

1) cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'efSa per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) malto-destrine a base di grano e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'efSa per il prodotto di base dal quale sono derivati;

c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2) crostacei e prodotti derivati.

3) Uova e prodotti derivati.

4) Pesce e prodotti derivati, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarifi cante nella birra e nel vino.

5) arachidi e prodotti derivati.

6) Soia e prodotti derivati, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinati e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7) latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;

b) lattitolo.

8) frutta a guscio, cioè mandorle (*Amygdalus communis* L.), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. Sedano e prodotti derivati.

9) Sedano e prodotti derivati

10) Senape e prodotti derivati.

11) Semi di sesamo e prodotti derivati.

12) anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO₂.

13) lupini e prodotti derivati.

14) Molluschi e prodotti derivati.

fonte: legge n. 88 del 7 luglio 2009, art. 27

[Etichette e allergeni, che cosa è cambiato](#)